



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 20.10.2/2019

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per Crescita sostenibile e la qualità
dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Oggetto. [ID_VIP:4972] TROIA (FG): Progetto di un impianto eolico costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 33,6 MW denominato "Parco eolico di Troia - Località Cancarro", ricadente nel Comune di Troia (FG).

Procedura riferita all'art.23 del Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Società Eolo 3W Sicilia S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

Epe

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale –
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche,
ecologia e paesaggio
sezione autorizzazioni ambientali
servizio VIA e VInCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio
archeologico*
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia belle arti e
paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e
Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22. 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, Co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanee ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informata digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii" (Rev.4 del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovrapregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

PREMESSO che la Società Eolo 3W Sicilia S.r.l. con nota prot. 05/pec/bm/db del 07.11.2019 acquisita in pari data dall'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con prot. n. DVA/29256 ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D.lgs. n.104/2017, relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 33,6 MW denominato "*Parco eolico di Troia - Località Cancarro*", ricadente nel Comune di Troia (FG).

PREMESSO che l'allora MATTM, con nota prot. n. DVA.R.U. 32406 del 12.12.2019 ha provveduto a comunicare contemporaneamente la procedibilità dell'istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) nel proprio sito *web* della documentazione trasmessa con la suddetta istanza.

PREMESSO che questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot.n. 37536 del 16.12.2019 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente di comunicare l'eventuale carenza di documentazione della proposta progettuale e le proprie valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 167 del 09.01.2020 la Soprintendenza competente ha trasmesso a questa Direzione generale la propria richiesta di documentazione integrativa.

CONSIDERATO che questa Direzione generale con nota prot.n. 5468 del 11.02.2020 ha chiesto all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di voler richiedere la documentazione integrativa alla Società proponente (nelle more della convocazione della riunione tecnica istruttoria).

CONSIDERATO che con nota prot.n. 674 del 02.03.2020 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS (CTVA) ha convocato una riunione tecnica per il giorno 19 marzo 2020, convocazione successivamente annullata dalla stessa Commissione con nota prot.n. 776 del 10.03.2020 in conformità a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020.



CONSIDERATO che con nota prot.n. 37177 del 21.05.2020, l'allora MATTM ha inviato da richiesta di documentazione di questo Ministero alla CTVA, tenendo per conoscenza la Società proponente.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 01/PEC/bm/db del 8 gennaio 2021, la Società proponente, in riscontro alla nota dell'allora MATTM ha integrato la documentazione progettuale richiesta da questo ufficio con nota prot.n. 5468 del 11.02.2020.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 1850 del 20.01.2021 questa Direzione generale ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza competente.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 8683 del 21.09.2021 la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione pubblicata e le integrazioni trasmesse, ha espresso il seguente parere che si riporta integralmente:

«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V [prot.n. 1850 del 20.01.2021] esaminata l'intera documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma *web* del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere endoprocedimentale di competenza.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si premette che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, ed il documento di aggiornamento ha un marcato *focus* sul tema del contenimento del consumo di suolo dovuto all'energia rinnovabile di taglia industriale anche in virtù dell'adozione, da parte della Regione Puglia, di criteri di valutazione di impatto cumulativo (DGR n. 2122/2012 e DGR n. 162/2014) in conformità alle linee guida nazionali (DM 10 settembre 2010).

Il "*Rapporto statistico 2019 – Energie da fonti rinnovabili in Italia*" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Marzo 2021 fa emergere che la Puglia risulta essere la regione italiana che ha la maggiore potenza eolica installata; a fronte di ciò si registra un conseguente forte impatto sul paesaggio della regione a causa della rilevante concentrazione di impianti eolici in aree ristrette e non adeguatamente selezionate ai fini paesaggistici cui si deve aggiungere l'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il potenziamento della rete di trasporto dell'energia elettrica. In particolare, la provincia di Foggia con il 19,7% rispetto alla potenza eolica nazionale, risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla seguente normativa: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico della Scheda d'Ambito "Tavoliere" del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2), infine, per le valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB.CC.

Ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, in base a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b) l'Area Vasta d'Indagine (AVI) presa in considerazione corrisponde a un buffer di 10,000 km, pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (201 m - altezza mozzo 120/diametro 162).

DESCRIZIONE INTERVENTO



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Dalla consultazione degli elaborati tecnici di progetto, visionati sul portale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM, si prende atto che il progetto "Parco Eolico di Troia - località Cancarro" localizzato nel territorio comunale di Troia prevede i seguenti interventi:

- n. 6 aerogeneratori della potenza nominale di 5,6 MW (potenza complessiva 33,6 MW) aventi diametro di rotazione massimo di 162 m e altezza massima al mozzo di 120 m;
- strutture di fondazione degli aerogeneratori, opere di viabilità e cantierizzazione;
- elettrodotti interrati a 20 kV di collegamento fra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta e trasformazione;
- stazione di trasformazione 20/150 kV e punto di raccolta condiviso;
- elettrodotto interrato a 150 kV per il collegamento in antenna tra la stazione di raccolta e trasformazione e la sottostazione di ampliamento della sezione a 150 kV della stazione elettrica (SE) "Troia" 150/380 kV della rete elettrica nazionale;
- realizzazione di una nuova stazione terna di smistamento a 150 kV di ampliamento dell'esistente stazione 380/150 kV di Troia.

Il sito individuato per la realizzazione dell'impianto in progetto ricade nella provincia di Foggia, in località "Cancarro", circa a 6 km a Nord rispetto ad Orsara di Puglia e a 3 km a sud-Ovest di Troia.

Il parco eolico e le opere di connessione si sviluppano completamente all'interno del comune di Troia in particolare all'estremità Sud – Ovest del territorio comunale.




Figura 1. Localizzazione del progetto su aerofotogrammetria

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborato serie 3.3.1), si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Tavoliere", figura territoriale 3.5 "Lucera e le Serre dei Monti Dauni".



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

L'ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni. La delimitazione dell'ambito si è attestata sui confini naturali rappresentati dal costone garganico, dalla catena montuosa appenninica, dalla linea di costa e dalla valle dell'Ofanto. Questi confini morfologici rappresentano la linea di demarcazione tra il paesaggio del Tavoliere e quello degli ambiti limitrofi (Monti Dauni, Gargano e Ofanto) sia da un punto di vista geolitologico (tra i depositi marini terrazzati della piana e il massiccio calcareo del Gargano o le formazioni appenniniche dei Monti Dauni), sia di uso del suolo (tra il seminativo prevalente della piana e il mosaico bosco/pascolo dei Monti Dauni, o i pascoli del Gargano, o i vigneti della Valle dell'Ofanto), sia della struttura insediativa (tra il sistema di centri della pentapoli e il sistema lineare della Valle dell'Ofanto, o quello a ventaglio dei Monti Dauni).

Il perimetro che delimita l'ambito segue ad Ovest, la viabilità interpodereale che circonda il mosaico agrario di San Severo e la viabilità secondaria che si sviluppa lungo il versante appenninico (all'altezza dei 400 m s.l.m.), a Sud la viabilità provinciale (SP95 e SP96) che circonda i vigneti della valle dell'Ofanto fino alla foce, a Nord-Est, la linea di costa fino a Manfredonia e la viabilità provinciale che si sviluppa ai piedi del costone Garganico lungo il fiume Candelaro, a Nord, la viabilità interpodereale che cinge il lago di Lesina e il sistema di affluenti che confluiscono in esso.

La struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di strade principali che si sviluppano a partire da Foggia, lungo il tracciato dei vecchi tratturi, a collegamento del capoluogo con i principali centri del Tavoliere (Lucera e Troia, San Severo, Manfredonia e Cerignola). Seppure l'aspetto dominante sia quello di un "deserto cerealicolo-pascolativo" aperto, caratterizzato da pochi segni e da "orizzonti estesi", è possibile riscontrare al suo interno paesaggi differenti: l'alto Tavoliere, leggermente collinare, con esili contrafforti che dal Subappennino scivolano verso il basso, con la coltivazione dei cereali che risale il versante; il Tavoliere profondo, caratterizzato da una pianura piatta, bassa, dominata dal centro di Foggia e dalla raggiera infrastrutturale che da essa si diparte, il Tavoliere meridionale e settentrionale, che ruota attorno a Cerignola e San Severo con una superficie più ondulata e ricca di colture miste (vite, olivo, frutteti e orti).

La **figura territoriale "Lucera e le Serre dei Monti Dauni"** è caratterizzata da Lucera che, posizionata su tre colli, domina verso est la piana del Tavoliere, e verso ovest il sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere. Questo sistema di rilievi caratterizzati da profili arrotondati e da un andamento tipicamente collinare, si alterna a vallate ampie e non molto profonde, con evidente profilo a V disegnato dall'azione dei fiumi. Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto). Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo. Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano dai freddi monti d'Abruzzo verso la più mite e pianeggiante Puglia.

DESCRIZIONE DI SINTESI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

L'impianto si colloca all'interno dell'Ambito del Tavoliere che si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo e pascolo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest, e quello del gradone dell'altopiano Garganico che si impone ad est.

AMBITO DEL TAVOLIERE Elaborato 5.3 – PPTR

DESCRIZIONE STRUTTURALE

L'ambito del Tavoliere è costituito dalla più ampia pianura del Mezzogiorno. Essa è originata dall'emersione di un fondale marino ed è caratterizzata da terrazzi di modesta altitudine che degradano quasi impercettibilmente verso il mare attraverso modeste scarpate parallele alla costa. L'omogeneità della pianura del Tavoliere è interrotta dalle incisioni



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

dei corsi d'acqua provenienti dai Monti Dauni che attraversano la pianura e sfociano in estese aree paludose costiere solo di recente parzialmente bonificate. La presenza di numerosi corsi d'acqua perenni è senz'altro un carattere peculiare dell'ambito. L'alveo dei torrenti incide in modo differente le aree attraversate: le lievi incisioni alle quote più alte si approfondiscono con notevoli ripe di erosione ai piedi dei Monti Dauni per poi addolcirsi nel tratto centrale della pianura. Il valore ambientale dei corsi d'acqua, limitato dalle coltivazioni agricole che invadono sovente anche gli alvei, è legato alle diverse associazioni vegetazionali che interessano i diversi tratti incisi, per scomparire quasi del tutto nei pressi del mare dove i torrenti sono frequentemente canalizzati e la vegetazione ripariale assente.

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ

La Scheda d'Ambito 3/Tavoliere alla Sezione A.3.1 "Letture identitaria patrimoniale di lunga durata" riporta tra le "Criticità": <Un altro elemento di criticità – che si spiega con la crisi dei redditi in agricoltura, in particolare nel comparto della cerealicoltura – è legato alla possibile disseminazione nelle campagne di impianti di produzione di energia solare>.

La Scheda d'Ambito 3/Tavoliere alla Sezione A.3.5 "Struttura percettiva" riporta tra le "Criticità": <Presenza di "parchi eolici" lungo i versanti del Subappennino degradanti verso il Tavoliere. La diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico>.

FIGURA TERRITORIALE 3.5/LUCERA E LE SERRE DEI MONTI DAUNI

SEZIONE B 2.1.3 DESCRIZIONE STRUTTURALE DELLA FIGURA TERRITORIALE

La figura è articolata dal sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere. Si tratta di una successione di rilievi dai profili arrotondati e dall'andamento tipicamente collinare, intervallati da vallate ampie e poco profonde in cui scorrono i torrenti provenienti dal subappennino. I centri maggiori della figura si collocano sui rilievi delle serre che influenzano anche l'organizzazione dell'insediamento sparso. Lucera è posizionata su tre colli e domina verso est la piana del Tavoliere e verso ovest l'accesso ai rilievi dei Monti Dauni; anche i centri di Troia, sul crinale di una serra, Castelluccio de' Sauri e Ascoli Satriano sono ritmati dall'andamento morfologico. Assi stradali collegano i centri maggiori di questa figura da nord a sud, mentre gli assi disposti lungo i crinali delle serre li collegano ai centri dei Monti Dauni ad ovest. Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto). Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo. Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano verso la più mite e pianeggiante piana.

SEZIONE B2.2.1 TRASFORMAZIONI IN ATTO E VULNERABILITÀ DELLA FIGURA TERRITORIALE

L'invariante rappresentata della distribuzione dei centri sui crinali, e dalla relativa articolazione dell'insediamento sparso, appare indebolita dalla tendenza alla creazione di frange di edificato attorno ai centri stessi che indebolisce la possibilità di lettura delle strutture di lunga durata; il sistema "a ventaglio" dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall'attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l'alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di FER.



SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (LUCERA E LE SERRE DEI MONTI DAUNI)

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
Il sistema dei principali lineamenti morfologici dell'Alto Tavoliere, costituito da una successione di rilievi collinari dai profili arrotondati che si alternano a vallate ampie e poco profonde modellate dai torrenti che discendono i Monti Dauni. Questi elementi, insieme ai rilievi dell'Appennino ad ovest, rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.	Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER;	La riproducibilità dell'invariante è garantita: alla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che presentano riferimenti visuali significativi all'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;
Il sistema idrografico è costituito dai torrenti che scendono dai Monti Dauni. Questi rappresentano la principale rete di drenaggio e la principale rete di connessione ecologica all'interno della figura.	<ul style="list-style-type: none"> Occupazione antropica delle superfici naturali degli alvei dei corsi d'acqua (costruzione disordinata di abitazioni, infrastrutture viarie, impianti, aree destinate a servizi), che hanno contribuito a frammentare la naturale costituzione e continuità delle forme del suolo, e a incrementare le condizioni di rischio idraulico; Interventi di regimazione dei flussi torrentizi come: costruzione di briglie, dighe in particolare quella del Celone, occupazione delle aree di espansione, infrastrutture, o artificializzazione di alcuni tratti, che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche dei torrenti, nonché l'aspetto paesaggistico; 	Dalla salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici dei torrenti del Tavoliere e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso;
Il sistema agro-ambientale dell'Alto Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della monocultura del seminativo, intervallata in corrispondenza dei centri principali dai mosaici agrari periferici. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa ondulata di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità. Con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto).	<ul style="list-style-type: none"> I suoli rurali sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva. localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere. 	Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere: evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.
Il sistema insediativo, in coerenza con la morfologia, risulta costituito da: - I centri maggiori (Lucera e Troia) che si collocano sui rilievi delle serre e dominano verso est la piana del Tavoliere e verso ovest l'accesso ai rilievi del subappennino; - gli assi stradali lungo le serre che collegano i centri maggiori con i centri dell'Appennino ad ovest e con il capoluogo ad est. - le strade secondarie che si dipartono a raggiera dai centri principali dei rilievi verso i nuclei e i poderi dell'agro sottostante.	I centri si espandono attraverso ampliamenti che non intrattengono alcun rapporto né con i tessuti consolidati, né con gli spazi aperti rurali circostanti. Espansione insediativa produttiva su tutta la lunga scarpata, direttrici radiali.	alla salvaguardia del carattere compatto degli insediamenti che si sviluppano sulle serre (Lucera e Troia) evitando l'espansione insediativa e produttiva a valle e lungo le principali radiali;
Il sistema delle masserie cerealicole dell'Alto Tavoliere, che rappresentano la tipologia edilizia rurale dominante, e i capisaldi storici del territorio agrario e dell'economia cerealicola prevalente.	Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcelizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza.	alla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie cerealicole storiche del Tavoliere; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi);
Il sistema di tracce e manufatti quali testimonianze delle attività storicamente prevalenti legate alla pastorizia e alla transumanza (tratturi e poste).	<ul style="list-style-type: none"> Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali dell'altopiano; 	alla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri morfologici ed edilizi tradizionali;
La struttura insediativa rurale dell'Ente Riforma costituita da: - la scacchiera delle divisioni fondiarie e le schiere ordinate dei poderi; Questi elementi costituiscono manufatti di alto valore storico-testimoniale dell'economia agricola;	<ul style="list-style-type: none"> abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e dei manufatti della riforma; ispessimento delle borgate rurali e dei centri di servizio della Riforma attraverso processi di dispersione insediativa di tipo lineare; 	Dal recupero e valorizzazione delle tracce e delle strutture insediative che caratterizzano i paesaggi storici della riforma fondiaria (quotizzazioni, poderi, borghi);

INDIRIZZI E DIRETTIVE DI TUTELA DEL P.P.T.R.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.

L'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che <Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito>

Un impianto eolico con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

Dalla Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Tavoliere, si riportano elementi significativi contenuti negli Indirizzi e Direttive in quanto pertinenti all'intervento in valutazione.

SEZIONE C

Sezione C" Gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale

Normativa d'uso – Paesaggi rurali – Indirizzi:

- salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito;
- conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura.
- riqualificare i paesaggi della bonifica, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica;
- conservare la matrice rurale tradizionale persistente e i relativi caratteri di funzionalità ecologica;



MINISTERO DELLA CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22. 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agroambientali.

Normativa d'uso – Paesaggi rurali – Direttive:

- tutelare l'integrità dei paesaggi rurali con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;

Normativa d'uso – Paesaggi urbani – Indirizzi:

- tutelare e valorizzare le specificità e i caratteri identitari dei centri storici e dei sistemi insediativi storici e il riconoscimento delle invarianti morfo-tipologiche urbane e territoriali;
- preservare il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere.

Normativa d'uso – Paesaggi urbani – Direttive:

- salvaguardare la riconoscibilità morfo-tipologica dei centri urbani storici e dei morfotipi territoriali e le relazioni storiche e paesaggistiche tra i questi e lo spazio rurale;
- evitare la costruzione di nuove infrastrutture che alterino la struttura delle invarianti morfo-tipologiche urbane e territoriali.

Normativa d'uso – Componenti visivo-percettive – Indirizzi:

- salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata

Normativa d'uso – Componenti visivo-percettive – Direttive:

- impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;

SCENARIO STRATEGICO DEL PPTR

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR *“Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile”*.

Elementi dello scenario strategico pertinenti alla valutazione del presente impianto (eolico):

Elaborato 4.4.1 parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

Il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione nei paesaggi rurali.

B1.2 Il progetto

B1.2.1 Obiettivi -Eolico come progetto di paesaggio

-Sviluppare le Sinergie: orientare le trasformazioni verso standard elevati di qualità paesaggistica

L'eolico diviene occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione.

La costruzione di un impianto muove delle risorse che potranno essere convogliate nell'avvio di processi di riqualificazione di parti di territorio, per esempio attraverso progetti di adeguamento infrastrutturale che interessano strade e reti, in processi di riconversione ecologica di aree interessate da forte degrado ambientale, nel rilancio economico di alcune aree, anche utilizzando meccanismi compensativi coi Comuni e gli enti interessati.

-Concentrare la produzione da impianti di grande taglia



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali.”

b1.2.3.2 On shore di medie e grandi dimensioni

“In accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici.”

IMPATTO VISIVO CUMULATIVO

Riguardo **all'impatto cumulativo**, ai sensi della Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 e della D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante “*Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale*”, si ritiene doveroso riferire che il Comune di Troia con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 31.10.20018 ha chiesto alla Regione Puglia il riconoscimento di “Comune Saturo” atteso che il carico insediativo medio comunale del Comune di Troia supera di ben 10 volte il carico insediativo medio regionale.

Nello specifico per l'impianto in valutazione, si sottolinea come il contesto di riferimento sia già interessato dalla presenza di numerosi altri impianti eolici (in totale risultano presenti **169 WTG già realizzati**) ed un **esteso impianto fotovoltaico a sinistra dell'area di intervento**, oltre ad una sottostazione elettrica. L'inserimento dei 6 aerogeneratori, in numero inferiore rispetto agli autorizzati (n.8), ma di dimensioni di gran lunga superiori (da h=131m a h=201, diametro rotore da 92m a 162m), comporterebbe un evidente aggravio dei fattori di criticità rilevati dalle Schede d'Ambito 5.2 e 5.3 del PPTR.

L'area di intervento, le aree contermini e l'intera area vasta per la valutazione degli impatti cumulativi ricadono in territori per i quali la localizzazione di impianti tecnologici, FER ed in particolare di pale eoliche è considerata, nel piano paesaggistico regionale, quale *fattore di rischio ed elemento di vulnerabilità* della figura territoriale.

Si sottolinea che, in relazione al contesto paesaggistico di riferimento, gli impianti per la produzione di energia elettrica tramite aerogeneratori eolici, parchi fotovoltaici, sottostazioni elettriche, ed elementi analoghi costituiscono elementi di criticità e vanno considerati pertanto come *detrattori*.

INDIRIZZI GENERALI SUL CONSUMO DI SUOLO

In relazione al presente aspetto, che assume nella fattispecie carattere di significativa rilevanza, si riportano di seguito i riferimenti a posizioni sovraordinate di interesse in materia:

A) SCENARIO STRATEGICO PPTR

Oltre agli aspetti già affrontati nel presente parere si riportano di seguito ulteriori sintetiche indicazioni circa la localizzazione degli impianti FER

Ai sensi **dell'Art. 27 delle NTA del PPTR**. “*Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico autosostenibile*”

Inoltre:

2. Lo scenario strategico è articolato a livello regionale **in obiettivi generali**, a loro volta articolati negli **obiettivi specifici** di cui **all'art. 28**. Al punto 10 si stabilisce di:

...



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili

...

L'Art. 6 delle NTA del PPTR al comma 6 si attesta che:

*“In applicazione dell'art. 143, comma 8, del Codice **le linee guida** sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme. Una prima specificazione per settori d'intervento è contenuta negli elaborati di cui al punto 4.4.”*

Elaborato 4.4.1. parte prima -Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

Punto - al PPTR Obiettivo strategico 10

Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili

a1.1 Finalità

Le vantaggiose condizioni (che offre la Puglia) hanno tuttavia convogliato interessi ed investimenti sul territorio provocando trasformazioni spesso poco controllate da una pianificazione a scala territoriale quanto piuttosto gestite da logiche locali poco attente all'effetto provocato da un numero sempre crescente di impianti che poco si sono confrontati con i caratteri strutturali del paesaggio e con i suoi elementi identitari. Ad oggi la Puglia produce più energia di quanto ne consumi; è quindi necessario orientare la produzione di energia e l'eventuale formazione di nuovi distretti energetici verso uno sviluppo compatibile con il territorio e con il paesaggio...

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

L'impianto in progetto, il cavidotto di connessione alla RTN e le aree contermini (per queste ultime si prende a riferimento il buffer 2 km definito nell'elaborato All_IV_6-Mappa_impatti_cumulativi.pdf) è contornato dalla seguente trama vincolistica sotto il profilo paesaggistico:

- Beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs. 42/2004:
 - **art. 142 c. 1 lettera “c” (fiumi, torrenti e corsi d'acqua):**
 - Fosso Cancarro (attraversato dal cavidotto interrato appartenente alla linea di connessione tra il gruppo di WTG 7-9-16 e la sottostazione elettrica);
 - torrente Potesano/Acqua Salata, canale Sant'Angelo, torrente Sannoro, torrente La Vella di Orsara (non interessati direttamente dagli interventi in progetto ma interessa il buffer 2 km);
 - **art. 142 c. 1 lettera “g” (boschi e foreste):**
 - area a macchia posta ad est dell'area di intervento tra il torrente Potesano, il fosso Cancarro ed il torrente Sannoro (distanza minima dal WTG più vicino circa 630 m); aree a macchia lungo il corso del fosso Cancarro e del Sannoro; ulteriori aree a macchia/bosco nel settore meridionale del buffer 2 km;
 - **art. 142 c. 1 lettera “h” (zone soggette ad usi civici):**
 - nel margine meridionale del buffer 2 km, in prossimità del torrente La Vella di Orsara;
- Ulteriori contesti paesaggistici definiti, ai sensi dell'art. 143 c. 1 lettera “e” del Codice, dal vigente PPTR:
 - componenti geomorfologiche:



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- versanti (art. 50 c. 1 N.T.A. PPTR); direttamente interessati dalla linea di connessione tra il gruppo di WTG 7-9-16 e la sottostazione elettrica, nel versante sinistro del fosso Cancarro;
- non interessati direttamente dagli interventi ma all'interno dell'area di intervento o nel buffer 2 km, versanti (art. 50 c. 1 N.T.A. PPTR) e geositi (art. 50 c. 5 N.T.A. PPTR), in particolare una zona di calanchi sul versante sinistro del Sannoro;
- **componenti idrologiche:**
 - ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 42 c. 3 N.T.A. PPTR) i WTG 7, 9 e 16, la stazione consortile di connessione, gran parte dei cavidotti di connessione tra i WTG e la stazione consortile di connessione, parte del cavidotto di connessione tra la stazione consortile e la stazione di connessione alla RTN;
- **componenti botanico-vegetazionali:**
 - non interessati direttamente dagli interventi ma all'interno dell'area di intervento o nel buffer 2 km, aree di rispetto dei boschi (art. 59 c. 4 N.T.A. PPTR), prati e pascoli naturali (art. 59 c.2 N.T.A. PPTR), in prossimità del margine meridionale del buffer 2 km;
 - formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 59 c. 3 N.T.A. PPTR), lungo il corso del fosso Cancarro, del canale Sant'Angelo e del torrente Sannoro; un'area estesa sul versante sinistro del fosso Cancarro (lungo la S.P. n. 123), nell'area compresa tra il Sannoro ed il torrente La Vella di Orsara;
- **componenti culturali e insediative:**
 - il Regio Trattarello Foggia-Camporeale, UCP - Testimonianze della stratificazione insediativa - aree appartenenti alla rete dei tratturi (art. 76, co. 2, lettera "b" N.T.A. PPTR) è interessato dal cavidotto interrato di connessione alla RTN;
 - non interessati direttamente dagli interventi ma all'interno dell'area di intervento o nel buffer 2 km:
 - Testimonianze della stratificazione insediativa - siti storico-culturali (art. 76, co.2, lettera "a" N.T.A. PPTR): Masseria San Domenico, Posta Antinozzi (entrambe a nord dell'area di intervento), Masseria Campo Sualdo (a sud dell'area di intervento), Masseria San Cireo (ad est dell'area di intervento);
 - Aree a rischio archeologico (art. 76, co. 2, lettera "c" N.T.A. PPTR): Cancarro (insediamento residenziale-produttivo di età romana; ad ovest dell'area di intervento); Verdito (castrum di età basso-medievale, a sud dell'area di intervento);
 - Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative - siti storico-culturali e rete dei tratturi (art. 76 c. 3 N.T.A. PPTR);
 - Paesaggi rurali (art. 76 c. 4 N.T.A. PPTR): Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione del Cervaro (a sud dell'area di intervento);
- componenti dei valori percettivi:
 - Testimonianze della stratificazione insediativa - strade a valenza paesaggistica (art. 5, co. 1 N.T.A. PPTR) è interessato dal cavidotto interrato di connessione alla RTN;
 - non interessati direttamente dagli interventi in progetto ma all'interno dell'area di intervento o nel buffer 2 km: Testimonianze della stratificazione insediativa - strade panoramiche (art. 5 c. 2 N.T.A. PPTR),

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle *Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili*, Decreto MIBAC MATTM del 10.9.2010 (di seguito definite Linee Guida MiBACT-2010), tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato che il parco interessa un'area a sud ovest del centro abitato



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

di Troia. Tale ambito territoriale risulta caratterizzato dall'attraversamento di ben due strade a valenza paesaggistica e da diverse aree a rischio archeologico, segnalazioni archeologiche ed architettoniche, nonché architetture storiche del paesaggio rurale. Entro la perimetrazione dell'Area Vasta d'Indagine (AVI) ricadono parte dei territori comunali di: Castelluccio Valmaggiore, Celle di Sa Vito, Orsara di Puglia, Faeto, Biccari tutti in provincia di Foggia.

L'altitudine delle aree interessate dall'installazione degli aerogeneratori è compresa tra 381 e 425 metri slm.

L'ambito è caratterizzato da diversi valori visivo-percettivi di pregio, rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio e dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano. I luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio in esame sono: i punti panoramici potenziali dai quali si gode di visuali panoramiche sui paesaggi, sui luoghi o sugli elementi di pregio dell'ambito, quali i belvedere dei centri abitati posti sui versanti delle serre che dominano la piana del Tavoliere, Orsara di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Troia con le strade che delimitano il centro abitato, dalle quali si aprono una sequenza continua di ampie ed aperte visuali che hanno come sfondo i monti Dauni; le strade a valenza paesaggistica, S.P.123, S.P. 124, S.P. 109 e S.P. 112; i beni paesaggistici e le componenti culturali ed insediative posizionati in luoghi privilegiati da cui è possibile godere di visuali paesaggisticamente rilevanti, come il sistema insediativo delle masserie (Campo Sualdo, Acqua San Giovanni, Masseria San Domenico, Posta Antinozzi, Masseria San Cireo, Torre Guevara, Masseria Goffredo, Taverna Cancarro, Masseria Imporchia, Masseria San Lorenzo, Masseria San Francesco, Taverna San Vito) ed i tratturi (Regio Tratturello Foggia Camporeale).

Il contesto osservabile dai predetti punti di belvedere risulta già alterato dalla notevole presenza di parchi eolici che si sovrappongono al fondale dei monti Dauni, interrompendo la lettura di questo scenario, alterando il contesto naturale dal punto di vista percettivo. In questo contesto l'inserimento di un ulteriore impianto eolico, contribuisce ad incrementare l'alterazione del paesaggio soprattutto per effetto cumulo, dovuto alla compresenza con l'impianto fotovoltaico e gli impianti eolici esistenti.

L'intervento lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali.

La selva di torri eoliche ed i nuovi tracciati per raggiungerle, alterano le trame e i mosaici culturali del territorio rurale, privando l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi del loro valore, in quanto testimonianze storiche.

Le torri del nuovo impianto, con quelle già presenti, compromettono il contesto paesaggistico di riferimento, caratterizzato sia dalla presenza all'orizzonte delle quinte del Gargano e del Subappennino, sia dalle numerose architetture rurali, (Campo Sualdo, Acqua San Giovanni, Masseria San Domenico, Posta Antinozzi, Masseria San Cireo, Torre Guevara, Masseria Goffredo, Taverna Cancarro, Masseria Imporchia, Masseria San Lorenzo, Masseria San Francesco, Taverna San Vito, etc.) testimonianze della cultura rurale e dell'organizzazione economica latifondista, un tempo uniche strutture verticali del paesaggio rurale, che oltre ad essere aziende agricole abitate, costituivano un sistema di controllo e difesa del territorio.

Il nuovo paesaggio che verrebbe a delinearci, risulterebbe completamente diverso da quello attuale e non può certo considerarsi un paesaggio caratterizzato da un nuovo valore paesaggistico, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici ed impianti eolici modificano i valori paesaggistici realizzati nei secoli.

Le strade di penetrazione del paesaggio, S.P.123, S.P. 124, S.P. 109 e S.P. 112, in particolar modo, che delimitano il contesto territoriale dell'impianto in esame, costituiscono un sistema lineare da cui, osservando dinamicamente il paesaggio, è possibile acquisire maggiore consapevolezza dell'impatto negativo dell'impianto fotovoltaico sul contesto in esame.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A tale conclusione si giunge osservando il paesaggio anche dai belvedere dei centri abitati posti sui versanti delle serre che dominano la piana del Tavoliere e dalle masserie che si trovano al suo interno. I rapporti di reciproca visibilità tra questi luoghi risultano fortemente alterati.

L'inserimento dell'impianto all'interno di questa rete di trame visive risulta essere elemento di disturbo. Per l'enorme estensione, non è assimilabile ai tipici manufatti tradizionali presenti in zona. Infatti le masserie rurali, insieme ai centri abitati posti sui versanti delle serre, da sempre costituiscono i vertici di una rete, connessi visivamente, ed assolvono a funzione di orientamento lungo i percorsi storici, i tratturi, che attraversano il contesto paesaggistico di riferimento.

Lo stesso PPTR, all'art. 78, comma 5, prevede che *"Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio"*.

Contrariamente a quanto previsto nella scheda d'Ambito, l'impianto altera *"il sistema dei principali lineamenti morfologici dell'Alto Tavoliere, costituito da una successione di rilievi collinari dai profili arrotondati che si alternano a vallate ampie e poco profonde modellate dai torrenti che discendono i Monti Dauni.*

Questi elementi, insieme ai rilievi dell'Appennino ad ovest, rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere".

Le localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche contraddicono la natura agricola dell'Alto Tavoliere, *"caratterizzato dalla prevalenza della monocoltura del seminativo, intervallata in corrispondenza dei centri principali dai mosaici agrari periurbani. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa ondulata di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità"*.

L'invarianza della permeabilità e del consumo dei suoli non compensano la modifica del palinsesto paesaggistico che si è stratificato in secoli di uso di questo territorio.

VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

Per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, la Scrivente esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Si comunica che le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica e monumentale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da relativi procedimenti *in itinere*. Fa eccezione il Trattarello n. 32 "Foggia - Camporeale", sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983, e il cui percorso coincide con il passaggio della Via Traiana, ed interessato dal cavidotto esterno di connessione tra la stazione di utenza e la sottostazione elettrica come previsto in progetto, longitudinalmente per circa 500 m e trasversalmente per circa 40 m.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra l'età del Bronzo e il Medioevo, come la chiesa rurale databile al XI-XII sec., rinvenuta durante lavori per un contiguo parco fotovoltaico, con relativa necropoli di 52 sepolture, ed attraversato in particolare da percorsi viari antichi noti in letteratura da fotointerpretazione, come la citata Via Traiana.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area.

In dettaglio, per quanto attiene la *wind farm*:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- gli aerogeneratori **3** e **5**, e i relativi cavidotti interrati, interferiscono con una vasta area (Area di rischio n. 3), già nota da bibliografia, con notevole concentrazione di materiale fittile riferibile ad un vasto insediamento di età daunia databile tra l'età arcaica e il III sec. a.C., localizzato tra le località Casino Boscia e C. la Salandra e in parte indagato negli anni 2011-2012 durante la messa in opera di un metanodotto;
- l'aerogeneratore **16** e il relativo cavidotto di connessione interferiscono direttamente con una probabile fattoria databile dal I sec. a.C. al V sec. d.C. in loc. Montebifero (Sito n. 5 della Carta del Rischio Archeologico), nota da bibliografia.

Per quanto attiene il **cavidotto interno/esterno di interconnessione del parco**, questo:

- è interferente con la viabilità antica, nota in letteratura, nella loc. Monsignore;
- è interferente con l'area di dispersione (Area di rischio n. 2) di materiale fittile di età protostorica in loc. Montebifero.

La **cabina di consegna in progetto** e il relativo cavidotto di collegamento risultano interferenti con l'area di dispersione (Area di rischio n. 4) di materiale fittile di età romana imperiale in loc. Vigna Cancarro, probabilmente riferibile ad un insediamento databile a partire dall'età arcaica già noto da bibliografia.

Inoltre, in aggiunta alle criticità rilevate dagli esiti delle indagini di archeologia preventiva, dalla consultazione della documentazione edita e d'archivio corrente di questa Soprintendenza risultano ulteriori specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area, e in particolare:

- l'aerogeneratore **12** e il relativo cavidotto di collegamento interferirebbero con un'area di dispersione di materiale di età romana in loc. Vigna Cancarro, probabilmente riferibile al già citato insediamento, e disterebbero circa 150 m da un insediamento di età daunia in loc. Piano di Napoli;
- il **cavidotto di interconnessione del parco** disterebbe circa 100 m da un'area di dispersione di materiale di età repubblicana/imperiale in loc. Montebifero, nota da bibliografia;
- il **cavidotto di collegamento alla sottostazione elettrica** in loc. Cancarro interferirebbe con un'anomalia da fotointerpretazione probabilmente relativa a una struttura e disterebbe circa 40 m dalla chiesa con annessa necropoli di età medievale;
- la **stazione elettrica** ricade in un'area ad altissimo rischio archeologico, corrispondente alle loc. Monsignore/Masseria Taverna, come testimoniato dal rinvenimento di un gran numero di buche di palo relative a strutture capannicole e di materiale litico risalente al Paleolitico Medio, di un'area di dispersione di materiale litico di età neolitica, di una piccola quantità di materiale tra cui frammenti di ceramica comune acroma e ad impasto, dal riscontro di diverse anomalie da fotointerpretazione probabilmente relative a fossati di villaggi neolitici e a strutture di un insediamento rurale pre-romano. La **sottostazione elettrica in progetto**, inoltre, interferirebbe con un'area di dispersione di materiale di età tardoantica e con un'area di dispersione sporadica di frammenti ceramici d'impasto e di comune acroma.

Si rappresenta pertanto quanto segue:

- il Tratturello n. 32 "Foggia-Camporeale", coincidente con un tratto della Via Traiana, è, come già ricordato, vincolato e pertanto non è autorizzabile alcuna opera subaerea e sotterranea di attraversamento, di affiancamento e di manomissione di alcun genere;
- tale Tratturello rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi. L'utilizzazione di tale percorso a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche, **quand'anche già intervenute in precedenza**. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie all'inserimento de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, ufficializzato in data 11/12/2019;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- l'attraversamento in senso longitudinale del cavidotto in progetto potrebbe seriamente compromettere anche il tracciato della suddetta via romana e l'eventuale e probabile presenza di elementi funerari, fonti o strutture dedite alla sosta, all'approvvigionamento e al controllo come *mansiones, mutationes e stationes*;
- le aree individuate come "a rischio" nella Carta del Rischio Archeologico fornita dalla ditta richiedente e derivanti da altri interventi di archeologia preventiva condotte nel medesimo comparto territoriale contengono testimonianze di epoca protostorica, romana e medioevale di grande importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

CONCLUSIONI

Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili alla realizzazione dell'impianto e relative opere ed infrastrutture, comportino ulteriore pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, risultino pregiudizievoli alla conservazione del palinsesto archeologico e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene di dover esprimere parere negativo alla realizzazione dell'intervento in valutazione, risultando incompatibile con le esigenze di tutela».

CONSIDERATO che il **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, dopo aver acquisito la nota prot. n. 8683 del 21.09.2021 della competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. n.38595 del 17.11.2021 (trasmessa a questo ufficio in pari data) ha formalizzato il proprio contributo istruttorio riportando quanto segue:

«Si fa seguito alla nota prot. 0001850 del 20.01.2021 di codesto Servizio, nonché alla nota prot. 0008683 del 21.09.2021 con la quale la SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") ha trasmesso il proprio motivato parere.

Esaminata la documentazione archeologica di progetto, pubblicata sul sito del MiTE, e recepito quanto rappresentato nel citato parere dalla Soprintendenza, lo scrivente Servizio ritiene opportuno ribadire quanto segue.

Come noto, benché nelle aree interessate dalle opere in progetto non siano presenti beni archeologici sottoposti a tutela ad eccezione del Tratturello n. 32 "Foggia – Camporeale", il territorio interessato dalle opere in progetto presenta un alto potenziale archeologico determinato da una frequentazione ininterrotta dall'età neolitica al medioevo, le cui testimonianze in parte già note dalla bibliografia di settore e dalla Carta Archeologica della Regione Puglia, sono in parte desumibili grazie alle tracce individuate tramite le indagini preliminari effettuate per redigere la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici.

Sulla base dei dati raccolti, la Soprintendenza "esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area", e individua puntualmente le criticità che possono così essere sintetizzate:

Aerogeneratori

A3 e A5 con relativi cavidotti, in località Casino Boscia e C. la Salandra:



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- vasta area con notevole concentrazione di materiale fittile, riferibile ad un vasto insediamento di età daunia databile tra l'età arcaica e il III sec. a.C. (Area di rischio n. 3 della relazione archeologica; parzialmente indagato e noto da bibliografia e ricognizione);

A 12 e relativo cavidotto di collegamento, in loc. Vigna Cancarro:

- area di dispersione di materiale di età romana, probabilmente riferibile ad un insediamento databile a partire dall'età arcaica (Area di rischio n. 4 della relazione archeologica; bibliografia);

Id, in loc. Piano di Napoli:

- insediamento di età daunia (a circa 150 m);

A 16 e relativo cavidotto di connessione in loc. Montebifero:

- probabile fattoria (I sec. a.C. - V sec. d.C.) (Sito n. 5 della Carta del Rischio Archeologico; bibliografia).

Cavidotto interno/esterno di interconnessione:

Cavidotto in loc. Monsignore:

- viabilità antica (bibliografia);

Cavidotto in loc. in loc Montebifero:

- area di dispersione di materiale fittile di età protostorica (Area di rischio n. 2 della relazione archeologica);
- area di dispersione di materiale di età repubblicana/imperiale (a circa 100 m; bibliografia).

Cabina di consegna e relativo cavidotto di collegamento in loc. Vigna Cancarro:

- area di dispersione di materiale fittile di età romana imperiale probabilmente riferibile al già citato insediamento (Area di rischio n. 4 della relazione archeologica; bibliografia);

Cavidotto di collegamento alla sottostazione elettrica in loc. Cancarro:

- probabile struttura (individuata da foto interpretazione);
- Chiesa con annessa necropoli di età medievale (a circa 40 m; individuata nel 2011 in occasione dell'installazione di un impianto fotovoltaico);

Cavidotto di collegamento tra stazione di utenza e sottostazione elettrica:

- Tratturello n. 32 "Foggia-Camporeale", coincidente con un tratto della Via Traiana, (per circa 500 m longitudinalmente e 50 trasversalmente)

Stazione elettrica

Loc. Monsignore e Masseria Taverna:

- insediamento databile al paleolitico medio;
- area di dispersione di materiale litico di età neolitica;
- probabili fossati relativi a villaggi neolitici e a strutture di un insediamento rurale preromano;

Sottostazione elettrica

- area di dispersione di materiale di età tardoantica
- area di dispersione di frammenti ceramici d'impasto e di comune acroma.

La Soprintendenza, viste le problematiche sopra esposte, ritiene il progetto in esame "pregiudizievole per la tutela del patrimonio archeologico" e, in considerazione delle notevoli criticità di natura paesaggistica, esprime parere negativo alla realizzazione delle opere.

Tutto ciò considerato lo scrivente Servizio, per quanto di stretta competenza, concorda con le valutazioni della competente Soprintendenza».



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTA E ANALIZZATA tutta la documentazione presentata dal proponente.

VISTE e CONSIDERATE le osservazioni presentate nell'ambito del procedimento in oggetto e pubblicate sul sito web del Ministero della transizione ecologica (MiTE) nella sezione dedicata, tra cui:

Osservazioni Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Osservazioni della Società Renvico Italy Srl;

Osservazioni dell'Ente Italia Nostra - Sezione di Troia;

Osservazioni della Società E2i Energie Speciali Srl;

Osservazioni dell'Associazione Salute e Territorio di Troia.

CONSIDERATE le controdeduzioni della società proponente alle osservazioni pubblicate sul sito *web* del MiTE.

CONSIDERATO il parere della Regione Puglia che con Deliberazione della Giunta regionale 1400 del 09.08.2021 del 22.10.2019 **esprime parere negativo** di compatibilità all'intervento in oggetto.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**, con specifico riguardo agli impianti eolici.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.*

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.**

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

CONSIDERATO che il precitato Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e **ne delimitano i relativi ambiti.**

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono **specifiche normative d'uso**, per le finalità del Codice sopra indicate e **attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.**

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n.176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno **Scenario Strategico d'Ambito** e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso.*

CONSIDERATO che il **perseguimento degli obiettivi di qualità** è assicurato dalla **normativa d'uso** costituita da **indirizzi e direttive** specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a **procedura VIA** sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio* per il quali vale la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito.

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"].



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori di progetto e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR.

CONSIDERATO che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive)* dettate per ogni *ambito di paesaggio* interessato.

CONSIDERATO che il progetto in questione è localizzato nella Regione Puglia e consiste nella realizzazione e messa in esercizio di un impianto eolico per la produzione industriale di energia elettrica di potenza complessiva di 33 MW.

CONSIDERATO che il progetto, come si evince dalla documentazione presentata, è costituito da:

- N. 6 aerogeneratori della potenza nominale di 5,6 MW (potenza complessiva 33,6 MW), aventi diametro di rotazione di 162 m, altezza all'hub di 120 m;
- Opere civili costituite principalmente dalle strutture di fondazione degli aerogeneratori, dalle opere di viabilità e cantierizzazione;
- Elettrodotti interrati a 20 kV di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta e trasformazione;
- Stazione di raccolta e trasformazione 20/150 kV, condivisa con altri produttori;
- Elettrodotto interrato a 150 kV per il collegamento in antenna tra la stazione di raccolta, di trasformazione e l'ampliamento della sezione a 150 kV della stazione elettrica (SE) "Troia";
- Costruzione dell'ampliamento della sezione a 150 kV della SE "Troia".

CONSIDERATO che gli aerogeneratori saranno ad asse orizzontale costituiti da un sistema tripala con diametro del rotore pari a 162 m e altezza al mozzo pari a 120 m, per un'altezza massima al *tip* (punta della pala) **pari a 201 m**.

La tabella seguente riporta le principali caratteristiche dimensionali dell'aerogeneratore tipo di progetto

Caratteristiche aerogeneratori di progetto	
Potenza massima	5.6 MWe
Diametro rotorico (*)	150 - 162 m
Altezza torre (*)	110 - 120 m
Altezza massima aerogeneratore(*)	185 - 201 m
Tipo di torre	tubolare
Numero di pale	3
Velocità di attivazione-bloccaggio (*)	3 -24 m/s
Sistema di controllo (*)	passo delle pale
Trasformatore	Interno alla torre o alla navicella
Frequenza	50 Hz
Livello di potenza sonora dB(A) (*)	≤ 106.8 dB(A)

Tabella III.6 - Caratteristiche aerogeneratori di progetto



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it




Figura 2. Rappresentazione degli impianti esistenti e in progetto



Figura 3 - Inquadramento aree interessate dalla realizzazione del progetto nei pressi della località Orsara (punto di vista RD2, cfr. Relazione paesaggistica pag. 11)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it




Figura 4. Localizzazione dell'intervento rispetto alle componenti culturali insediative (cfr. Elaborato All_IV_1-App_1 inserimento PPTR).

CONSIDERATO che gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono pertanto essere valutati in relazione a un'area buffer pari 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 10,000 km (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b).

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, l'impianto eolico proposto è localizzato negli **Ambiti territoriali** "Tavoliere" (a confine con l'Ambito *Monti Dauni*) e in particolare interessa la figura territoriale di "Lucera e le serre dei *Monti Dauni*" (a confine con la Figura territoriale *Monti Dauni Meridionali*).




Figura 14 - Definizione Ambito del Tavoliere

CONSIDERATO che l'**Ambito territoriale del Tavoliere** si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo e pascolo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad est; che presenta determinati aspetti di criticità in quanto anche i paesaggi della pianura del Tavoliere risentono del disseminato consumo di suolo che caratterizza il territorio meridionale, e [...] della **disseminazione nelle campagne di impianti di produzione di energia solare** [...] In generale, si può dire, in conclusione, che manca la percezione della storicità di questi paesaggi, della loro importanza culturale nella definizione delle identità territoriali (cfr. PPTR, paragrafo Descrizione strutturale di sintesi, Scheda d'Ambito 3-Tavoliere, pag.29).

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR nella Scheda d'Ambito 3 - Tavoliere, si individuano quali **criticità** per i Riferimenti visuali naturali e antropici per la fruizione del paesaggio la **Presenza di "parchi eolici" lungo i versanti del Subappennino degradanti verso il Tavoliere; la diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico** (cfr. PPTR, paragrafo Descrizione strutturale di sintesi, Scheda d'ambito 3-Tavoliere, pag. 47).

VALUTATO che il progetto in esame incrementa tali criticità in quanto aumenta la diffusione degli impianti eolici in aree agricole già caratterizzate dalla diffusione di tali impianti.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, alla parte C della Scheda d'Ambito 3, tra gli **Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** si rinviene quello di *Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agriturismo* (cfr. PPTR, paragrafo Scenario strategico, Scheda d'ambito 3-Tavoliere).

CONSIDERATO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di qualità propone che gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono rispettare una **Normativa d'uso** che prevede determinati **Indirizzi e Direttive**.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, tra gli **Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** (cfr. PPTR, paragrafo Scenario strategico, Scheda d'ambito 3-Tavoliere) sono previsti:

- valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
- favorire il restauro e la riqualificazione delle città storiche;
- recuperare la percettibilità e l'accessibilità monumentale alle città storiche (cfr. PPTR, § Scenario strategico C, Scheda d'ambito 3-Tavoliere).

CONSIDERATO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto sopra stabilisce il rispetto di **Indirizzi**, tra i quali:

- valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesto agro ambientali.

Tali indirizzi sono perseguibili nel rispetto di specifiche **Direttive** tra le quali:

- promuovere la **conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali**, attraverso la **tutela dei valori del contesto** e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, tra gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale si rinviene quello di *valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata* (cfr. PPTR, § Scenario strategico C, Scheda d'ambito 3-Tavoliere).

CONSIDERATO che il PPTR per il perseguimento dell'obiettivo di cui al punto sopra stabilisce il rispetto di **Indirizzi**, tra i quali:

- preservare il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere.

Tali indirizzi sono perseguibili nel rispetto di specifiche **Direttive** tra le quali:



- prevedere la riqualificazione dei fronti urbani dei centri del Tavoliere, con il mantenimento delle relazioni qualificanti (fisiche, ambientali, visive) tra insediamento e spazio agricolo e rurale.

CONSIDERATO inoltre che con riferimento al PPTR, tra gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale sono previsti quelli di:

- valorizzare la struttura estetico percettiva dei paesaggi della Puglia;
- salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale; salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi);
- riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati (cfr. PPTR, §Scenario strategico C, Scheda d'ambito 3-Tavoliere).

CONSIDERATO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi stabilisce il rispetto dei seguenti **Indirizzi**:

- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;
- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali.

Tali indirizzi sono perseguibili nel rispetto delle seguenti **Direttive**:

- impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano; valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociali;
- impedire le modifiche allo stato dei luoghi che interferiscano con i con visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama. (cfr. PPTR, §Scenario strategico C, Scheda d'ambito 3-Tavoliere).

CONSIDERATO che tra le maggiori criticità dell'Invariante Strutturale dell'Ambito Territoriale del Tavoliere, della Figura territoriale di "Lucera e le serre dei Monti Dauni" risultano essere:

- *l'alterazione e la compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare F. E. R.*
- *I suoli rurali sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva.*
- *Localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.*

CONSIDERATO che la riproducibilità delle invarianti strutturali viene garantita attraverso:

- *la salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini.*
- *Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere: evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.*

CONSIDERATO che nelle **direttive/obiettivi di qualità paesaggistica** sono impediti le rilevanti trasformazioni territoriali come *impianti tecnologici e di produzione energetica, che alterino o compromettano le componenti paesaggistiche presenti.*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VALUTATO che il **progetto non sembra rispettare le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali** stabilite dal PPTR nella sezione B della scheda d'ambito del Tavoliere.

VALUTATO quindi che il progetto non risulta in linea con gli *obiettivi di qualità* del PPTR e contrasta con la *normativa d'uso* dettata dalla Sezione C della Scheda d'ambito del PPTR.

CONSIDERATO che l'Allegato 4.4.1_Linee guida energie rinnovabili parte n.1 del PPTR della Regione Puglia, specificando quali siano gli Obiettivi specifici, chiarisce espressamente che fra essi rientra «progettare il passaggio dai «campi alle officine», favorendo la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse»; inoltre «il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici. Pertanto, sono da considerarsi come idonee:

- le aree agricole caratterizzate da una bassa produttività, fermo restando la conservazione o meglio il ripristino dell'uso agricolo dei suoli laddove possibile».

CONSIDERATO che il “Rapporto statistico 2018 - Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.

CONSIDERATO che riguardo all'impatto cumulativo determinato ai sensi della Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 e della D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”, si ritiene doveroso riferire che il Comune di Troia con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 31.10.2018 ha chiesto alla Regione Puglia il riconoscimento di “Comune Saturo” atteso che il carico insediativo medio comunale del Comune di Troia supera di ben 10 volte il carico insediativo medio regionale.

CONSIDERATO quindi che tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.

CONSIDERATO che dalla valutazione dell'impatto cumulativo emerge che la notevole imponenza della tipologia dell'aerogeneratore e la presenza di altri parchi eolici non consente un compatibile inserimento nel paesaggio.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.lgs. 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti e lo stato di qualità dell'area interessata.

CONSIDERATO che l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. lgs n.152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette, con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, e deve evidenziare le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiazione" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

RITENUTO necessario specificare che nel procedimento di VIA la definizione dell'area vasta d'indagine è correlata alla tipologia di intervento proposto e ai tipi di impatti ambientali che si esaminano e che pertanto nell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, l'area vasta non può che essere al minimo quella già prevista dalle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) pari cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore.

CONSIDERATO che, per il progetto in valutazione l'area vasta di cui alle suddette "Linee Guida" del DM 10 settembre 2010 è calcolata tenendo conto l'altezza complessiva degli aerogeneratori, ossia 201 metri e risulta quindi **pari a 10 Km.**

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le suddette "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010, valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATE e VALUTATE tutte le Osservazioni pubblicate sulla piattaforma web del Ministero della transizione ecologica, così come le controdeduzioni formulate al riguardo dalla Società proponente.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

CONSIDERATO comunque la notevole densità di beni paesaggistici e culturali presenti nell'area contermina di riferimento, come dettagliatamente indicati nel parere sopra riportato della Soprintendenza ABAP competente che qui si richiama integralmente.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il suddetto parere endoprocedimentale, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

CONSIDERATO che, così come descritto dalla documentazione progettuale presentata dalla Società, nonché come evidenziato dalla Soprintendenza competente, nell'area buffer di circa 10 km sono presenti beni culturali e "ulteriori contesti" e quindi in tale ambito il progetto in esame rappresenterebbe un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell'area con l'introduzione di elementi estranei alla vocazione dell'area medesima; basti anche solo citare come la presenza di



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

17.11.2021

masserie tutelate non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di elementi con caratteri estranei alla cultura dei luoghi.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri “...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**” (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017).

VALUTATO invece che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un’area agricola e che per le aree interessate dall’intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi **attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.**

CONSIDERATO inoltre che il progetto proposto si pone altresì in contrasto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR della Puglia che indica l’integrazione degli impianti in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati)” (cfr. Linee guida 4.1.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Sezione B2.1.3).

VALUTATO quindi che, in riferimento alle linee guida di cui al punto precedente, la localizzazione dell’impianto in un’area ad alta vocazione agricola come quella in esame risulta essere incompatibile con le istanze di tutela del paesaggio del territorio in esame.

RITENUTO utile richiamare la “filosofia” del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l’obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte eolica **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale non ancora espresso.**

CONSIDERATO gli evidenti potenziali territoriali presenti nell’area di progetto che possono essere compromessi con l’introduzione di elementi estranei alla vocazione dell’area.

CONSIDERATO che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi “che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati”(art.89 delle NTA del PPTR).

CONSIDERATO che l’intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invariante strutturali stabilite nelle Schede d’ambito del PPTR, in particolare in riferimento agli Ambiti paesaggistici interferiti dall’impianto.

RITENUTO utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima che stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, obiettivi e misure che **riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento**



del consumo di suolo e **la tutela del paesaggio** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici.


CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

A **conclusione** dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* di questa Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Eolo 3W Sicilia S.r.l., **questa Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio esprime**

parere tecnico istruttorio negativo

alla pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Eolo 3W Sicilia S.r.l per il progetto di un impianto eolico costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 33,6 MW denominato "Parco eolico di Troia - Località Cancarro", ricadente nel Comune di Troia (FG).

Il Funzionario responsabile del procedimento
Arch. Enrica Gialanella 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

IL DIRETTORE GENERALE
ARCH. FEDERICA GALLONI 



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it